APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA IN ZAGABRIA IL 27 OTTOBRE 1941 FRA IL REGNO D'ITALIA E LO STATO INDIPENDENTE DI CROAZIA DIRETTA AD EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE

Art. 2 (Approvazione)

La presente legge ha vigore nei modi e nei termini di cui all'art. 18 della Convenzione anzidetta.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 7 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - CIANO - DI REVEL - RICCARDI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Versione in vigore dal 23 agosto 1942, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione della Convenzione stipulata in Zagabria il 27 ottobre 1941 fra il Regno d'Italia e lo Stato indipendente di Croazia diretta ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte dirette
Estremi	Legge 7 maggio 1942, n. 853
Partizione	Approvazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 agosto 1942

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-della-convenzione-stipulata-in-zagabria-il-27-ottobre/approvazione-art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it